

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sezione di Bari

Memoria difensiva nel ricorso n. 301/2020 R.G.

Per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – avv. Maria Goffredo,

- resistente -

contro

sig. De Bernardis Mario - avv.ti Onofrio Sisto e Anna Maria Nico,

- ricorrente -

nonché contro

il Comune di Mudugno, in persona del Sindaco *pro tempore*,

- resistente -

Con ricorso notificato in data 27.2.2020 ed iscritto al n. R.G. 301/2020, il sig. Mario De Bernardis ricorreva dinanzi a codesto Onorevole Tar– Puglia, sezione di Bari, chiedendo, *l'annullamento, previa sospensione,*

- *della determina dirigenziale del Comune di Modugno, n. 4 del 9.1.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela del Permesso di Costruire n. 35 del 02.08.2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. De Bernardis Mario, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare:*
- *dell'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.06.2019;*
- *della nota R.F.I. del 04.09.2019 con la quale ha comunicato al Comune di modugno la presunta irregolarità della indizione della Conferenza di Servizi;*

STAFF

AVV. MARIA GOFFREDO • AVV. DOMENICA BURDO
AVV. OLIMPIA DI NARD • AVV. GIULIA DE LEONARDIS
DOTT. ANTONIO NETTI
SEGR: ANTONELLA CASSANO • MARA CARELLI

SEDI

BARI • VIA EGNATIA, 15 IT-70121 TEL. (+39) 080.555.90.88 • 080.553.75.77
NOCI (BA) • VIA DE PRETIS, 124 IT-70015 TEL. (+39) 080.49.77.727
FAX: (+39) 080.552.49.50

- della nota di R.F.I. prot. n. BA/A0011/P2019 del 03.12.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di nulla – osta;
- del verbale di accertamento di R.F.I. n. 2 del 29.05.2019 (in atti comunali con prot. n. 27915 del 31.05.2019);
- del verbale prot. n. 60434 del 04.12.2019 della Conferenza di Servizi con cui è stata dichiarata a conclusione “non favorevole”;
- della nota prot. n. 62506 del 12.12.2019 del Comune di Modugno di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per annullamento in autotutela del permesso di Costruire e della S.C.I.A.”.

* * * *

Orbene, l'odierno ricorso risulta del tutto inammissibile, irricevibile e, nel merito, infondato, per le ragioni che di seguito verranno esposte.

Per chiarezza espositiva, si ritiene opportuno illustrare, in via preliminare, i fatti di causa.

Fatto

In data 29.5.2019, nell'ambito delle attività di vigilanza espletate in virtù del D.P.R. n. 753 del 1980 “Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie”, RFI S.p.A., nella persona del Capo Unità Manutentiva Lavori di Taranto, rilevando, in corrispondenza del km 8+550 circa della linea Bari-Taranto, nella fascia di rispetto ferroviario, la presenza di un fabbricato, in avanzata fase di realizzazione, elevava verbale di accertamento a carico del sig. De Bernardis Mario (doc. 1).

Si leggeva nel medesimo verbale che il sig. De Bernardis “ha violato l'art. 49 comma 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 perché: costruire, ricostruire o ampliare lungo i

tracciati delle linee ferroviarie, edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza inferiore a quella stabilita o autorizzata”.

Successivamente, con lettera del 30.5.2019 (doc. 8), RFI S.p.A. inviava al Comune di Modugno l'avviso di accertamento emesso in danno del sig. De Bernardis e invitava l'amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti di propria competenza.

Nella medesima nota, RFI S.p.A. evidenziava che *“da una attenta analisi[...]risulta che il committente dei predetti lavori, sig. Debernardis Mario, sia titolare del permesso a costruire n. 35 rilasciato da codesta Amministrazione Comunale in data 02/08/2018”* e che *“agli atti di questa società, sino ad ora, non risulta alcuna richiesta presentata dal sig. Deleonardis, né alcun atto di autorizzazione a costruire nella fascia di rispetto[...]che avrebbe dovuto essere prodromico rispetto al permesso di costruire”.*

Con la stessa comunicazione, RFI S.p.A. diffidava il sig. Mario De Bernardis a non proseguire, con effetto immediato, qualsivoglia attività nella fascia di rispetto della linea ferroviaria, poiché in violazione del disposto di cui al citato DPR n. 753/80.

In conseguenza di detta diffida, con ordinanza del 25.6.2019, n. 11, il Comune di Modugno, ordinava al sig. De Bernardis la sospensione dei lavori riguardanti la realizzazione del fabbricato ad uso residenziale, in Modugno alla via Rossini n. 49 (doc. 9).

Da approfondimenti effettuati, RFI S.p.A. constatava che l'immobile in argomento, contraddistinto nel catasto del Comune di Modugno al foglio 20, particella 2736, fino al 22.4.2016, era appartenuto alla sig.ra Maggio Chiara.

Su tale particella insistevano dei manufatti composti da sette piccoli locali deposito, da un magazzino, da una tettoia e dall'area scoperta di pertinenza.

L'intero immobile, così come descritto, nel 2014, era stato oggetto di istanza di condono.

Ai fini di detto condono, in relazione a detti immobili, la sig.ra Maggi presentava a RFI S.p.A. istanza, ai sensi dell'art. 60 DPR 753/1980, volta ad ottenere l'autorizzazione a *"il mantenimento e realizzazione di connesse opere integrative (ristrutturazione, sostituzione copertura etc) relativamente all'immobile composto da box, locale commerciale, ect., riportato in catasto al foglio 20, particella 2736 sub 1 avente varie distanze dalla rotaia più vicina di cui la minima alla succitata di m 14,50 circa e compreso tra km. 8+ 543/595 della linea ferroviaria BA/TA; - per il i cui la minima di circa m. 14,50 dalla più vicina rotaia compreso circa e compreso tra km. 8+ 543/595 della linea ferroviaria BA/TA"*.

RFI S.p.A. subordinava il rilascio di detta autorizzazione alla stipula di un atto costitutivo di servitù.

Così, con Atto di Servitù, registrato a Bari il 2.4.2014 e trascritto all'Agenzia delle Entrate – ufficio Provinciale di Bari-Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 2.4.2014, al n° Reg. Gen. N°8688, del Reg. Part. pubblico del 26.3.2011 (doc. 5), RFI S.p.A. e la sig.ra Maggio convenivano che *"a carico degli immobili e sovrastanti manufatti descritti in premessa, limitatamente alla fascia di trenta metri dalla più vicina rotaia, ed a favore della limitrofa sede della linea ferroviaria Bari/Taranto (in catasto: comune di Modugno, foglio n. 20, particella n. 10) di proprietà della R.F.I. S.p.A. che come rappresentata accetta, la signora Maggio costituisce la servitù di immissione di suoni o di rumori di qualunque natura ed intensità, di esalazioni, di vibrazioni e di ogni altro tipo di*

immissioni derivanti dalla vicinanza della sede ferroviaria o comunque riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario".

Dunque, con nota del 25.7.2014 (doc 4), RFI S.p.A. autorizzava il mantenimento e la realizzazione delle opere in questione con la prescrizione, tra le altre cose, che "il presente nulla osta è limitato all'ambito di competenza della RFI S.p.A., alle sole opere di cui alla richiesta e riportate sugli allegati elaborati, e fa salvi eventuali diritti e pretese di terzi; - la validità dell'approvazione di cui sopra è altresì condizionata all'assenza di qualsiasi abusivismo di cui alla legge 47/85 e succ. integrazioni e modifiche nonché al rispetto delle norme stabilite dal D.P.R. 753/80 e dal D.M. 2445/71 per le eventuali opere, già esistenti o realizzande, che non risultassero dagli allegati elaborati".

Successivamente, la sig.ra Maggio cedeva al sig. De Bernardis Mario il suolo e gli annessi, oggetto di autorizzazione in deroga rilasciata da RFI S.p.A..

E così, una volta divenuto proprietario, il sig. De Bernardis chiedeva al Comune di Modugno la possibilità di demolire e ricostruire i suddetti immobili tramite la presentazione di un progetto di "intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ai sensi della L.R. n. 14/09 del 30/07/2009 e s.m.i. in ottemperanza alla L.R. n.37/2016 del 5/12/2016", per la realizzazione di nuove opere di edilizia residenziale in Modugno alla via G. Rossini n. 57, ai sensi dell'art. 4 L.R. 14/09 e smi"..

In relazione a tale richiesta, il Comune di Modugno rilasciava il permesso di costruire n. 35 del 2.8.2018 (doc. 6).

In particolare, come emerge dalla relazione allegata alla relativa domanda, l'intervento prevedeva la realizzazione di tre edifici residenziali unifamiliari con aumento di cubatura pari a circa il 35%.

I nuovi fabbricati, con nuova destinazione urbanistica, dovevano avere un'altezza massima pari a m. 7, con articolazione su due livelli fuori terra, per complessive tre unità abitative unifamiliari (si veda la relazione tecnico illustrativa e la relazione tecnica allegata alla domanda di permesso doc. 6).

Tali manufatti residenziali avrebbero dovuto sostituire quelli oggetto di nulla osta emesso da RFI S.p.A. e di condono rilasciati in favore della sig.ra Maggio, costituiti da sette piccoli locali deposito, da un magazzino, da una tettoia e dall'area scoperta di pertinenza.

Come emerge dalla documentazione fotografica (doc. 23), gli immobili in questione, originariamente, erano posti sul lato più lontano dalla linea ferroviaria, ad eccezione di una tettoia situata, in direzione perpendicolare alla linea ferroviaria, ad una distanza minima di 14,50 m..

Le nuove opere (si ripete palazzina a due piani più un interrato), invece, sono tutte poste a confine, ossia a 13,50 m dalla linea ferroviaria, con pertinenze sul retro (si veda la parte tratteggiata in rosso sulla documentazione fotografica (doc. 23).

Orbene, il permesso di costruire n. 35/2018 veniva emesso dal Comune di Modugno sull'erroneo presupposto dell'esistenza e della persistente validità, anche in detta sede, del nulla osta di deroga alle distanze, di cui al DPR n. 753/80 emesso, a suo tempo, da RFI S.p.A. in favore della sig.ra

Chiara Maggio, nell'ambito della sopracitata procedura di condono edilizio.

→ come autunno dell'89. Co. quella cilipione allegata al PDC

Vero è, invece, che, come si avrà modo di spiegare successivamente, i manufatti autorizzati dal Comune di Modugno, nonostante invadessero la fascia di rispetto di cui al DPR n. 753/1980, risultavano non assentiti da RFI S.p.A., né il sig. De Bernardis aveva presentato istanza di autorizzazione alla deroga.

Successivamente, in relazione ai medesimi immobili, il ricorrente presentava, al Comune, una SCIA (doc. 7) di variante relativa al progetto di demolizione e di ricostruzione di cui alla domanda di permesso.

In particolare, detta variante prevedeva la modifica del balconcino al piano rialzato prospiciente via Rossini, l'ampliamento dei balconi al primo piano, prospicienti via Rossini e conseguentemente del terrazzo di copertura, nonché l'ampliamento dell'intercapedine a piano seminterrato.

Ecco che, in tale contesto, si radicano la notifica del verbale di accertamento del 29.5.2019, la successiva diffida del 30.5.2019 di RFI S.p.A. e la sospensione dei lavori del Comune di Modugno e i successivi provvedimenti, di cui si dirà.

Cosicchè, il sig. De Bernardis, a fronte di tali atti, con nota del 5.6.2019, domandava a RFI S.p.A. la rettifica del provvedimento di cui alla nota del 30.5.2019 (doc. 10) e, con istanza del 2.7.2019 (doc. 11), richiedeva al Comune di Modugno la convocazione di una conferenza di servizi.

E così, con nota del 18.7.2019, il Comune indiceva, per il giorno 11.9.2019, la Conferenza di Servizi decisoria, finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. (doc. 12).

In data 28.8.2019, la Conferenza di Servizi, fissata per l'11.9.2019, veniva rinviata al giorno 18.9.2019 (doc. 13).

Con nota del 4.9.2019 (doc. 2), vista la documentazione, RFI S.p.A. **esprimeva parere non favorevole** ed invitava il Comune di Modugno ad adottare, con urgenza, i provvedimenti di competenza, avviando tutte le procedure a tutela della pubblica sicurezza, tra le quali, quella volta all'annullamento, in via di autotutela, del permesso di costruire 35/2018.

Riferiva RFI S.p.A., nella citata lettera, che le opere parzialmente realizzate dal sig. De Bernardis, di cui al progetto, non risultavano assentibili.

Si legge, testualmente, che *"Atteso, come sopra riferito, che la tutela della pubblica incolumità, è un diritto fondamentale che RFI persegue nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuita, valutati gli elementi ad oggi conosciuti, **non sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza e pertanto si esprime parere non favorevole per il seguente ordine di motivi.** Da una attenta disamina, del progetto, tenuto conto anche degli esiti del verbale di accertamento (Mod.VA) del 29.5.2019 citato, risulta che il committente dei predetti lavori, sig. Debernardis Mario, sia titolare del Permesso di Costruire n. 35 rilasciato da codesta Amministrazione Comunale in data 02/08/2018. Nell'ambito del permesso a costruire il citato nulla RFI non fa riferimento al progetto oggetto della presente progettazione, bensì all'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Maggio Chiara nell'ambito della domanda di concessione in sanatoria al Comune di Modugno relativa a: mantenimento e realizzazione di connesse opere integrative (ristrutturazione, sostituzione copertura) di un immobile composto da box, locale commerciale (magazzino). Tale autorizzazione è stata rilasciata unicamente per le opere suddette per le quali è stato sottoscritto anche un atto di servitù".*

RFI S.p.A. rilevava, inoltre e tra le altre cose, carenze nelle relazioni depositate dal ricorrente a corredo della istanza di permesso di costruire, avuto riguardo alla valutazione previsionale del clima acustico.

E così, nella seduta del 18.9.2019 (doc. 14) si dava lettura della predetta lettera di RFI S.p.A. e la seduta veniva aggiornata al 2.10.2019.

Il 2.10.2019 (doc. 15), la conferenza veniva nuovamente aggiornata al 23.10.2019 (doc. 17), allorquando l'odierno ricorrente depositava nota accompagnatoria e due relazioni tecniche a firma dell'ing. Cota e dell'Arch. Fossini (doc. 18), impegnandosi a trasmettere detta documentazione ad RFI S.p.A.. I lavori venivano, così, rinviati al 4.12.2019.

Nel contempo, il sig. De Bernardis, con nota del 27.11.2019 (doc. 19) chiedeva al Comune di Modugno e a RFI S.p.A. il differimento della seduta.

Tanto, sulla erronea convinzione che, nel frattempo, il binario in questione sarebbe stato disattivato

Si precisa, a tale proposito, che l'immobile a seguito della ricostruzione risulterebbe ubicato a 13,50 m dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria. Detta tratta dovrebbe essere dismessa per l'attivazione di una variante di tracciato, la Bari S. Andrea-Bitetto, che consentirà di concludere il raddoppio della linea Bari-Taranto.

Tuttavia, l'attivazione della variante ferroviaria Bari S. Andrea-Bitetto è stata riprogrammata a data da definirsi a causa della mancanza di certificazioni di altre Autorità necessarie e propedeutiche all'attivazione del suddetto tracciato.

Con nota del 3.12.2019, RFI S.p.A. confermava, dunque, il proprio parere non favorevole (doc. 3).

Nella seduta del 4.12.2019 i lavori si concludono *“in maniera non favorevole”* dandosi atto che sarebbe stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21^{nonies} della L. n. 241/1990, del permesso di costruire n. 35/2018 del 2.8.2018 e del silenzio assenso formatosi sulla SCIA in variante al PdC n. 566/2018 del 18.10.2018 (doc. 20).

Con nota del 12.12.2019, il Comune di Modugno comunicava l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 35/2018 del 02/08/2018 e del silenzio assenso formatosi sulla SCIA in variante al PdC n. 566/2018 del 18.10.2018 (doc. 21).

Detti atti venivano dunque annullati, in via di autotutela, con determina del responsabile del servizio del Comune di Modugno, n. 4/2020. (doc. 22).

Precisava il Comune che l'aerea oggetto dell'intervento *“non è dotata delle urbanizzazioni idrica e fognaria, in contrasto con quanto asseverato in sede di presentazione dell'istanza del Permesso di Costruire, istanza n. 19/2017, in atti prot. n. 0036615 del 11/07/2017 e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/18 del 18/10/2018 in atti al prot. n. 0054588 del 18/10/2018. E che RFI ha negato la concessione, in favore del sig. Debernardis, di autorizzazione a costruire in deroga nella fascia di rispetto, giusta nota prot. n. BA/A0011/P2019 del 03/12/2019, per riscontrata carenza dei presupposti normativi di sicurezza dell'incolumità delle persone e dell'esercizio”*

Ripercorsi i fatti di causa, si espongono, di seguito, i motivi di infondatezza del ricorso introduttivo e della relativa domanda cautelare.

* * * *

I.

Sulla inammissibilità del ricorso

do

Il ricorso dell'avversario si palesa tardivo e, per l'effetto, inammissibile ed irricevibile.

Infatti, il ricorrente impugna, tra gli altri provvedimenti, l'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.6.2019 e il verbale di accertamento di RFI S.p.A. n. 2 del 29.5.2019, ormai definitivi per la omessa tempestiva impugnazione.

Orbene, è del tutto evidente che il ricorso promosso avverso detti atti, dopo circa sei mesi dalla legale conoscenza, è senz'altro tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

* * * *

Sulla presunta illegittimità delle note di RFI S.p.A. del 4.9.2019 e prot. n. BA/A0011/P del 3.12.2019. Sui motivi B.I., B.II. e B.III, dell'avverso ricorso. Infondatezza

II.

Sulla presunta esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla deroga alle distanze di RFI S.p.A.. infondatezza

Il ricorrente lamenta che RFI S.p.A. avrebbe violato le norme di cui al DPR n. 753/1980 art. 46 e 60 e gli artt. 12, comma 2 e 16 del DPR n. 380/2001, unitamente alla LR n. 14/2009, poiché avrebbe ommesso di considerare il fatto che il manufatto oggetto di demolizione e ricostruzione "era già situato ad una distanza inferiore quella di rispetto" e che il permesso di costruire non avrebbe variato la situazione di fatto.



Per tale ragione, secondo la tesi del ricorrente, non sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione.

Riferisce, ancora il sig. De Bernardis, che l'atto di servitù, stipulato nel 2014 tra RFI S.p.A. e la sig.ra Maggio, avrebbe consentito ai proprietari dell'immobile di procedere alla ristrutturazione dello stesso.

Sostiene, infine, la controparte che la demolizione e ricostruzione di cui al permesso di costruire sarebbero avvenute, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 14/2009, conservando la medesima distanza dal tratto ferroviario, di m. 14,50, e lasciando immutata la situazione di fatto.

Quanto affermato dalla controparte è del tutto destituito di ogni fondamento.

Come è noto, il DPR n. 753/1980, rubricato *"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"* all'art. 49 prevede che *"Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è **vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti** di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore **di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia**"*.

Il vincolo derivante dalla presenza della linea ferroviaria è posto sia a tutela della sicurezza del traffico ferroviario e incolumità pubblica, sia a garanzia della possibilità di allargare lo spazio occupato dalle rotaie, sia al fine di preconstituire zone libere necessarie a consentire interventi di qualsiasi tipo, senza ostacoli, sulla rete ferroviaria (ad esempio, per agevolare l'accesso di mezzi di soccorso in caso di incidente ferroviario o per eseguire opere di potenziamento della strada ferrata).

Tale vincolo può essere rimosso, solo in presenza di determinate condizioni, dall'autorità preposta alla tutela dello stesso, con espresso provvedimento di autorizzazione alla deroga alle distanze.

L'articolo 60, del medesimo DPR, prevede, infatti, che *“Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”*.

Le norme citate, dunque, non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Qualsiasi intervento, ivi compresa la demolizione e la ricostruzione di un manufatto, richiede sempre il nulla osta vincolante di RFI S.p.A.

Vieppiù ove è previsto un cambio di destinazione urbanistica, aumento di volume delle opere e un avvicinamento dell'opera al tratto ferroviario.

Né la legge regionale 14/2009, pure richiamata dalla controparte, consente che la ricostruzione con aumento del volume debba avvenire senza l'autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela di un vincolo, come quello di specie, insistente sull'area oggetto dell'intervento.

Infatti, l'art. 4 (che si assume violato) della medesima Legge Regionale prevede che *“Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Il successivo art. 5 indica le condizioni cui sono subordinati gli interventi in questione.

In particolare, per quel che interessa in questa sede, detta ultima norma prevede espressamente che *“Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato[...]: **d) all'acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti**”*.

È chiaro che il rilascio del permesso a costruire di cui si controverte era, senza alcun dubbio, subordinato al nulla osta di RFI S.p.A..

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono legittimi.

* * * *

Né può ritenersi, come pretende di fare controparte, che nella fattispecie esisteva già il nulla osta di RFI S.p.A., che la citata demolizione e ricostruzione era già assentita da RFI S.p.A., in virtù della servitù stipulata dal dante causa, sig.ra Maggio, in data 26.3.2014 e che la ricostruzione sarebbe avvenuta nel rispetto della normativa antisismica, di sicurezza e dei parametri acustici prescritti nel medesimo atto di servitù.

Detta tesi, difatti, non coglie affatto nel segno.

In via preliminare, non si comprende come detta servitù di immissione di suoni e rumori, di esalazioni, di vibrazioni possa legittimare, nella fascia di rispetto, una successiva demolizione e ricostruzione di manufatti, con aumento di volumetria, fondata su progetti completamente diversi.

Vi è, infatti, che, la citata servitù prevede, in favore di RFI S.p.A. che *“a carico degli immobili e sovrastanti manufatti descritti in premessa, limitatamente alla fascia di trenta metri dalla più vicina rotaia, ed a favore della limitrofa sede della linea ferroviaria Bari/Taranto (in catasto: comune di Modugno, foglio n. 20, particella n. 10) di proprietà della R.F.I. S.p.A. che come rappresentata accetta, la signora Maggio costituisce la servitù di immissione di suoni, o di rumori di qualunque natura ed intensità, di esalazioni, di vibrazioni e di ogni altro tipo di immissioni derivanti dalla vicinanza della sede ferroviaria o comunque riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario”*.

Costituita la servitù, RFI S.p.A., con successivo nulla osta del 25.7.2014, autorizzava la sig.ra Maggio al mantenimento e alla realizzazione delle opere precisamente individuate nei progetti di cui alla richiesta di condono in questione, con la prescrizione, tra le altre cose, che *“il presente nulla osta è limitato all'ambito di competenza della RFI S.p.A., alle sole opere di cui alla richiesta e riportate sugli allegati elaborati, e fa salvi eventuali diritti e pretese di terzi; - la validità dell'approvazione di cui sopra è altresì condizionata all'assenza di qualsiasi abusivismo di cui alla legge 47/85 e succ. integrazioni e modifiche nonché al rispetto delle norme stabilite dal D.P.R. 753/80 e dal D.M. 2445/71 per le eventuali opere, già esistenti o realizzande, che non risultassero dagli allegati elaborati”*.

È chiaro, quindi, che detto nulla osta riguardava esclusivamente gli interventi di cui ai progetti allegati alla richiesta di condono, escludendosi recisamente che tale assenso potesse estendersi, altresì, a nuovi interventi, sebbene di demolizione e ricostruzione dei medesimi manufatti.

Vieppiù, ove si consideri che tale ricostruzione comportava un aumento di volumetria, una diversa destinazione, a uso residenziale, dei manufatti, nonché un avvicinamento degli immobili alle rotaie (da 14,50 originarie a 13,50 nel nuovo progetto) con una maggiore occupazione, dunque, della fascia di rispetto.

Si ricorda che, come già detto nella parte in fatto e come emerge dalla documentazione fotografica (doc. 23), gli immobili in questione, originariamente, erano posti sul lato più lontano dalla linea ferroviaria, ad eccezione di una tettoia situata, in direzione perpendicolare alla linea ferroviaria, ad una distanza minima di 14,50 m..

Le nuove opere (si ripete palazzina a due piani più un interrato), invece, sono tutte poste a confine, ossia a 13,50 m dalla linea ferroviaria, con pertinenze sul retro (si veda la parte tratteggiata in rosso sulla documentazione fotografica (doc. 23).

* * * *

Per mero scrupolo, deve evidenziarsi che anche il solo cambio di destinazione d'uso, nelle zone sottoposte a vincolo, è assoggettato alla preventiva autorizzazione di RFI S.p.A., trattandosi di riqualificazione edilizia che determina la riconfigurazione funzionale e anche strutturale dell'immobile.

La destinazione d'uso di un immobile assume un importante rilievo ai fini della valutazione dell'impatto sulle linee ferroviarie e la valutazione dell'esistenza dei presupposti per la concessione del nulla osta avrà una diversa valenza a seconda della destinazione d'uso del manufatto.

* * * *

Si segnala, che in una fattispecie analoga, il Tar Lombardia, in una situazione analoga, con ordinanza n. 1532/2019, ha rigettato l'istanza cautelare affermando espressamente che *"Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, ad una prima sommaria delibazione, non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto la natura derogatoria dell'autorizzazione prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 753/1980 comporta che ogni cambio di destinazione d'uso è soggetto al previo controllo dell'autorità titolare del vincolo, trattandosi di valutare, secondo criteri di tipo tecnico-discrezionale, la compatibilità della situazione di fatto, in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, con la conservazione della ferrovia e la sicurezza del traffico"*

Così anche, con l'ordinanza n. 786/2019, il Tar Lombardia ha rigettato l'istanza cautelare del ricorrente. Detta ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con provvedimento n. 4533/2019.

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso merita senz'altro il rigetto.

III.

Sulla presunta illegittimità dei provvedimenti di RFI S.p.A. per la supposta inesistenza delle esigenze di sicurezza ed incolumità. infondatezza

Il ricorrente sostiene, nel motivo B.II, che, con riguardo al profilo della "sicurezza e incolumità", di avere ampiamente dimostrato, attraverso due relazioni tecniche (richieste dalla stessa RFI S.p.A.) che l'immobile rispetta tutti i requisiti

richiesti sia con riguardo all'impatto acustico, sia sotto l'aspetto della sicurezza vibrazionale, strutturale e di urti da traffico ferroviario.

Secondo la tesi della controparte, l'ubicazione del tratto ferroviario, sotto il livello della strada, e il muro di protezione escluderebbero pregiudizi a persone o cose derivanti da urti. Tanto ai sensi delle note tecniche per la costruzione 2018 par. 3.6.3.4..

Anche detta tesi è del tutto destituita di ogni fondamento.

Vero è, infatti, che, come ampiamente motivato nei provvedimenti impugnati e come anche risultante dall'istruttoria eseguita da RFI S.p.A. (unico gestore del servizio ferroviario e garante della sicurezza ferroviaria e dell'incolumità pubblica, che assume ogni responsabilità in merito) le relazioni presentate a corredo della richiesta di permesso di costruire erano assolutamente carenti. E detta mancanza non veniva colmata, ove pure fosse stato possibile, nemmeno durante i lavori della conferenza dei servizi.

Si legge, infatti, nella nota del 4.9.2019 che *“la relazione acustica previsionale presentata non recepisce le modalità di rilievo previste dalla norma. [...]. Ciò premesso, la percezione dei rumori, vibrazioni e/o scuotimenti provocati dai convogli ferroviari potrebbe ritenersi “intollerabile”, e pertanto la realizzazione del nuovo fabbricato potrebbe esporre RFI alla necessità di ulteriori adempimenti oltre quelli previsti dalla normativa di riferimento”*.

“Si evidenzia, sin d'ora, che l'edificio in realizzazione, essendo ad uso residenziale, non potrà essere oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 poiché non è garantita la sicurezza pubblica, anche in termini di inquinamento acustico e vibrazionale. Si consideri inoltre che, da rilievo esperito, le opere risultano posizionate ad una distanza minima di metri 13,15 (muro di recinzione) dalla più vicina rotaia e pertanto in fascia protetta, giusto

disposto del DPR 459/98 decreto di attuazione della Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”.

Tanto è stato ribadito nel successivo provvedimento di conferma di parere non favorevole del 3.12.2019.

Precisava, anche, RFI S.p.A. che *“atteso che, infatti, la tutela della pubblica incolumità è un dovere fondamentale di RFI S.p.A. quale gestore dell’infrastruttura nazionale, si conferma che nella fascia di rispetto in questione la scrivente, allo stato, non potrà rilasciare alcun permesso o nulla osta per la riscontrata carenza dei presupposti normativi in termini di sicurezza dell’incolumità delle persone e dell’esercizio”.*

Tali deduzioni sono senz’altro sufficienti a scalfire la debole tesi della controparte, posta a sostegno del secondo motivo di impugnazione.

Tanto, vieppiù ove si consideri che l’art. 3 n. 2 del DPR n. 459/98 impone l’adozione di accorgimenti per la mitigazione acustica, così come pure statuito dall’art. 8, co. 3, della l. n. 447/1995.

Anche la recente giurisprudenza ha sostenuto, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario, che nemmeno il rispetto dei limiti di decibel assoluti di rumore di cui al d.P.R. n. 459/98 garantirebbe la salubrità degli ambienti abitativi posti in prossimità dell’esercizio ferroviario, garantita solo allorquando la stessa venga valutata con i criteri della c.d. “normale tollerabilità” o c.d. “criterio comparativo”, che fissa soglie di rumore difficilmente attuabili lungo la linea ferroviaria.

Alla luce di quanto riferito, è del tutto evidente che i provvedimenti impugnati non violano alcuna delle norme richiamate dalla controparte e, men che meno, l’art. 21 *nonies*, pure invocato dall’altra controparte, senza alcuna spiegazione.

* * * *

Sotto altro profilo, il potere discrezionale esercitato da RFI S.p.A., nella fattispecie, è senz'altro conforme a quanto sancito dall'art. 60 del DPR n. 753/1980, che prevede la possibilità per RFI S.p.A. di derogare alle distanze previste per la tutela dell'esercizio ferroviario.

È noto, infatti, che, il provvedimento di deroga, reso ai sensi dell'art. 60 DPR n. 753/80, è il risultato di una valutazione altamente discrezionale dell'amministrazione che, nella comparazione degli interessi pubblici e privati, deve attribuire un rilievo assoluto a quelle esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di incolumità pubblica nelle zone limitrofe alla sede ferroviaria.

E tali distanze possono essere derogate solo in presenza di circostanze che non incidano su quei beni che la legge stessa mira a tutelare.

La giurisprudenza del Supremo Collegio ha chiarito che *“La deroga alle distanze di sicurezza, trattandosi appunto di una deroga, può essere concessa solo quando ci sia assoluta certezza dell'innocuità del ravvicinamento dei fabbricati, e non è l'amministrazione a dover invece dimostrare la pericolosità del ravvicinamento”* (Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 5023/2007).

Il potere attribuito all'amministrazione preposta ha natura discrezionale e viene sottratto ad ogni sindacato di legittimità.

A chiarire la portata del potere attribuito all'amministrazione ferroviaria dall'art. 60 del DPR n. 753/80 è, peraltro, intervenuta la giurisprudenza che in diverse occasioni ha avuto modo di precisare che *“Il disposto dell'art. 60, d. p. r. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste*

(sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l'amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l'autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione stessa; nel senso, cioè, che la mancanza di dette cause costituisca un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione; è pertanto legittimo il provvedimento con il quale si nega l'autorizzazione per ragioni di tutela del patrimonio ferroviario" (Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 29/07/1992, n. 225).

Si veda, anche, T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 14.1.2015, n. 35 secondo cui *"l'autorizzazione alla deroga delle distanze minime dalle rotaie da parte dell'autorità (RFI - s.p.a.) cui compete la tutela del vincolo della fascia di rispetto ferroviario forma il necessario presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, anche in via di sanatoria, conseguendo a valutazione discrezionale dei valori antagonisti secondo il criterio di prevalenza dell'interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell'esercizio ferroviario: per il diniego del nulla osta è sufficiente una sintetica, implicita motivazione, che palesi le ragioni avverse all'accoglimento della istanza del privato, mentre è, semmai, il parere favorevole alla realizzazione o mantenimento di costruzioni infra m. 30 dalla rete a dovere individuare e puntualizzare le ragioni che legittimano la concessione del nulla osta, pena la elusione delle prescrizioni di legge, della tutela del bene primario della incolumità pubblica"*.

In senso conforme T.A.R. Piemonte 23 gennaio 2015 n. 151; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna 1° luglio 2011 n. 552; T.A.R. Toscana 4 ottobre 2010 n. 6430.

Alla luce dei principi sopra esposti, è chiaro che la motivazione fornita da RFI S.p.A. nei provvedimenti gravati è senz'altro completa, non richiedendosi

ulteriori indicazioni circa le ragioni di natura tecnica sottese al giudizio di incompatibilità con la sicurezza e la incolumità pubblica delle opere.

Sul punto, i giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto legittima la motivazione, fondata sulle esigenze di tutela della pubblica incolumità, espressa dall'amministrazione sulla scorta della considerazione che "l'eccessiva vicinanza del manufatto alle opere ferroviarie, infatti, appare oggettivamente in grado, specie su linee quale quella di specie, ad elevata circolazione e caratterizzata da velocità elevate, di incidere sulla sicurezza della rete, specialmente in presenza di eventuali sinistri ed, inoltre, appare preclusiva di più agevoli accessi alla rete stessa in caso di interventi di manutenzione di essa oppure sempre in caso di sinistri?" (Cons. Stato, VI Sez., 3684/2007).

E il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3684/2007, ha spiegato che la motivazione nei provvedimenti relativi alla deroga alle distanze è frutto di insindacabili apprezzamenti operati dalle autorità preposti alla tutela del vincolo.

Sotto altro profilo, la congruità e sufficienza della motivazione emerge con tutta evidenza ove si richiamino i principi giurisprudenziali elaborati in ordine alla motivazione per i provvedimenti che sono espressione, come nella fattispecie, della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione.

Ha chiarito più volte il Consiglio di Stato che *"Nell'ambito della discrezionalità tecnica l'Amministrazione non sceglie tra più interessi quello prevalente, ma formula un "giudizio di valore", che è collegato con nozioni e cognizione di una scienza o di una tecnica: non è necessaria, quindi, una motivazione, occorrendo tutt'al più dimostrare la correttezza del procedimento e la corretta applicazione delle*

regole indicate in via preventiva dal bando di concorso o da atto similare”

(Cons. Stato, Sez. IV, 7.5.2007, n. 1971; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 20.9.2006, n. 5515, Cons. Stato, sez. IV, 20.9.2006, n. 5510, Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, n. 2765).

Nella fattispecie, come ampiamente spiegato, il procedimento logico seguito da RFI S.p.A. risulta corretto e conforme alle previsioni legislative in materia, che consentono la deroga alle distanze solo ove non ci siano ragioni di incompatibilità con la sicurezza e la incolumità pubblica che l'Amministrazione volta per volta deve valutare.

Infondate, quindi sono le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla violazione delle norme citate e presunto difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati.

* * * *

IV.

Sulla presunta contraddittorietà dei provvedimenti di RFI S.p.A.

Il sig. De Bernardis, ritiene, ancora, nel motivo B.III, che i provvedimenti di RFI S.p.A. sarebbero illegittimi poiché in contraddizione con le altre autorizzazioni rilasciate in deroga sulla medesima linea BA-TA, nonché per la presunta imminente dismissione della linea ferroviaria.

Quanto affermato da controparte, oltre che infondato, non scalfisce la legittimità dei provvedimenti impugnati.

La dedotta circostanza, secondo cui RFI S.p.A. in passato avrebbe rilasciato numerosi nulla osta per la costruzione di immobili situati in prossimità della linea

BA- TA, non ha alcun pregio giuridico e non può valere a intaccare la legittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

Invero, detti manufatti potrebbero essere stati costruiti anteriormente alla entrata in vigore del DPR n. 753/1980, trovando applicazione, in tale ipotesi l'art. 50 del medesimo DPR, secondo cui *"Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette"*.

Vi è poi, che nel tempo, la odierna resistente ha improntato la propria politica aziendale, in materia di deroga alle distanze, a regole più rigorose, finalizzate alla tutela della sicurezza ferroviaria.

Ciò anche in considerazione del fatto che, nel tempo, sono intervenuti nuovi fattori che incidono fortemente sul bene oggetto di tutela.

Si pensi, tra le altre cose, alle mutate tecniche di percorrenza dei treni, alla maggiore circolazione e velocità degli stessi treni, alle diverse normative, anche in tema di rumori e mitigazione acustica.

* * * *

La eventuale futura dismissione, anche ove fosse imminente, della linea ferroviaria in questione, poi, in questa sede, non può assumere alcuna rilevanza.

La attuale presenza di detto tratto ferroviario e, quindi, della fascia di rispetto impongono a RFI S.p.A. la gestione del servizio ferroviario e la tutela

della sicurezza ferroviaria e dell'incolumità pubblica, secondo le regole di cui alla normativa vigente.

Vieppiù, ove si consideri che tale dismissione non è ancora stata programmata e dipende dal rilascio di autorizzazioni, per la nuova linea, da parte di altre Autorità Amministrative.

Ecco che l'avverso ricorso, anche sotto tale profilo, merita il rigetto.

* * * *

V.

Sui motivi di impugnazione dei provvedimenti del Comune

Controparte, con il primo motivo, censura il provvedimento del Comune di Modugno poiché, secondo l'avversa tesi, nello stesso non si sarebbe tenuto conto dell'esistenza del parere favorevole di RFI S.p.A. rilasciato in favore della sig.ra Maggio e che la zona dell'intervento era dotata di urbanizzazione.

Infine, secondo il parere del sig. De Bernardis, il provvedimento del Comune non sarebbe supportato da idonea motivazione, ai sensi dell'art. 21^{nonies} della L. 241/1990.

Diversamente da quanto affermato dalla controparte, invece, il provvedimento emesso dal Comune di Modugno, è scevro da qualsiasi vizio.

Orbene, in via preliminare, deve evidenziarsi che, come ampiamente sopra detto, nella fattispecie, non esiste alcun parere favorevole, rilasciato da RFI S.p.A., all'intervento in questione, né alcuna domanda di nulla osta è stata mai presentata, in occasione della istanza di permesso a costruire e della SCIA.

In mancanza di detto parere, il Comune di Modugno, anche in esito alla conferenza dei servizi, come indetta su richiesta del ricorrente, era tenuto, così

come correttamente ha fatto, prima a sospendere i lavori e poi ad annullare, in via di autotutela, il permesso di costruire n. 35/2018 e la medesima SCIA, in variante al PdC, n. 566/2018 del 18.10.2018.

Tali circostanze sono state tutte indicate nei provvedimenti impugnati.

Né può ritenersi violato, come pure sostiene controparte, l'art. 21^{nonies} della L. 241/1990.

Infatti, come chiarito dall'art. 21^{octies}, pure richiamato dal successivo art. 21^{novies}, della L. 241/1990 *"Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che *"L'obbligo di motivazione del provvedimento non è aggravato qualora la decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a vincolo di tutela paesistico -ambientale, pertanto il contrasto con la disciplina vincolistica dell'area, su cui l'intervento edilizio è stato realizzato, rappresenta una motivazione sufficiente a fondare il parere negativo dell'organo preposto alla tutela del vincolo e il conseguente diniego di sanatoria adottato dall'autorità comunale"*(Consiglio di Stato sez. II, 21/01/2020, n. 505) e che *"Il vizio relativo alla motivazione dell'atto non ne inficia la legittimità, in quanto, anche a fronte della motivazione omessa, generica o errata, si applica l'art. 21 octies, co.2 parte prima, L. n. 241/1990, ciò quando l'Amministrazione convenuta in giudizio dimostra che il contenuto dispositivo del provvedimento, pur avente natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"* (TAR Firenze, Toscana, sez. III, 7.1.2020, n. 9).

Da tali principi emerge che i provvedimenti dell'Amministrazione comunale sono sicuramente legittimi.

* * * *

Ma ancora.

Nel provvedimento di annullamento emesso dal Comune di Modugno e, prima ancora, nella nota di avvio del procedimento del 12.12.2019, si legge che il sig. De Bernardis, unitamente al tecnico nella relazione asseverata, aveva dichiarato che *"per quanto concerne la distanza dalla più vicina R.F.I., si evidenzia che con atto del 26/03/2014, registrato a Bari il 02/04/2014 n. 8624 n. 8624/IT, rep. n. 47542, raccolta n. 17368 rogante notaio Michele Labriola, è stata costituita servitù di immissioni di suoni o di rumori, di esalazioni, di vibrazioni e di ogni altro tipo di immissioni derivanti dalla vicinanza alla sede ferroviaria, in virtù della deroga alla distanza minima di rispetto di m. 30 ex art. 49 D.P.R./80, che, nella fattispecie, viene conservata nel progetto di che trattasi in m. 14,50. Per quanto concerne il parcheggio delle auto e il deposito di materiale combustibile in genere, esso sarà realizzato a distanza non inferiore a m. 20 dalla più vicina rotaia, come prescritto dall'art. 56 del citato DPR n. 753/80"*.

Per tale ragione, concludeva il ricorrente, non era necessaria alcuna richiesta di nuovo parere di RFI S.p.A..

Come chiarito nella parte in fatto, detto nulla osta, invece, era del tutto inesistente.

Ma v'è di più.

Con riguardo alle opere di urbanizzazione, il sig. De Bernardis aveva dichiarato che l'intervento si trovava *"in una zona già urbanizzata"*.

Q 7

Solo successivamente emergeva che così non era e che occorreva realizzare il tronco idrico fognante.

Tanto è vero che il sig. De Bernardis sollecitava il Comune di Modugno a eseguire dette opere, che, tuttavia, non potevano essere eseguite poiché, come rilevato dal Comune, *“non in programma triennale delle opere pubbliche”*.

È del tutto evidente che il permesso di costruire e la SCIA sono stati emessi sulla scorta di una rappresentazione della realtà, fatta dalla controparte, nelle medesime istanze e nelle relazioni relative, non veritiera.

Infatti, è emerso che non esistevano, si ripete, né l'autorizzazione di RFI S.p.A. a derogare alle distanze, non potendo, il nulla osta rilasciato in favore della sig.ra Maggio costituire autorizzazione implicita a realizzare i nuovi interventi, né le opere di urbanizzazione, dichiarate invece come esistenti.

Ecco che, anche ai sensi dell'art. 21^{novies} comma 2^{bis}, il Comune correttamente ha provveduto ad annullare i provvedimenti in questione, che risultano legittimi anche sotto il profilo motivazionale.

Al tale proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la motivazione dell'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia rilasciata sulla base di erronea rappresentazione è *in re ipsa*.

“L'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia non necessita di espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, perché di interesse generale al rispetto della disciplina urbanistica. Inoltre, quando l'illegittimità del titolo edilizio dipende dall'erronea rappresentazione della realtà in capo all'Amministrazione procedente causata dal comportamento del richiedente (non importa se doloso o colposo), l'interesse pubblico concreto ed

28

attuale all'annullamento dell'atto sussiste in re ipsa, non opponendosi a ciò posizioni di interesse del privato degne di tutela" TAR Venezia, (Veneto) sez. II, 18.7.2019, n. 856

Si veda anche T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 02.4.2019, n. 88 secondo cui *"Laddove una concessione edilizia sia stata ottenuta dal privato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, dovendosi in siffatta ipotesi ritenersi sussistente in re ipsa"*.

Più in generale, poi, il Consiglio di Stato sez. V, nella sentenza del 23.7.1994, n. 793, ha affermato che *"È sufficientemente motivato l'annullamento parziale di una concessione edilizia fondato sulla constatazione della mancanza di opere di urbanizzazione primaria ed adottato al fine di non pregiudicare un corretto assetto della zona interessata dalla costruzione configurando dette ragioni uno specifico interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione di un atto illegittimo"*.

* * * *

Quanto, infine, alla mancata considerazione da parte del Comune dell'impegno espresso da ricorrente a realizzare le opere di urbanizzazione, v'è da dire che tale circostanza non assume alcuna rilevanza nella presente controversia, dal momento che i titoli revocati in autotutela difettano, in ogni caso e prima ancora, del parere favorevole vincolante di RFI S.p.A., quale autorità preposta alla tutela del vincolo.

Tale assorbente circostanza è sufficiente a fondare la legittimità della revoca in questione, cosicché ogni altra questione, pure dedotta dalla controparte, perde di ogni consistenza.

29

Per mero scrupolo difensivo, deve aggiungersi, tuttavia, che la possibilità del privato di sostituirsi alla PA nelle opere di urbanizzazione non è contemplata dalla LR n. 14/2009, in virtù della quale è stato richiesto il permesso di costruire, annullato.

Vi è, poi, che detta disponibilità non è stata formulata nella richiesta di permesso di costruire originaria, risultando così irrilevante la successiva dichiarazione in sede di conferenza dei servizi.

* * * *

VI.

Sull'istanza di sospensiva

Absolutamente assenti sono, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la concessione della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Non sussiste, infatti, alla luce di quanto detto, il *fumus boni iuris*, attesa la evidente infondatezza e pretestuosità delle avverse doglianze.

E tanto, è motivo sufficiente per il rigetto dell'istanza cautelare.

Non sussiste, altresì, il richiesto *periculum in mora*, ravvisato nel presunto danno patrimoniale derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

È noto, infatti, che quello patrimoniale non costituisce un danno irreparabile, poiché risarcibile, e nel bilanciamento degli interessi lo stesso non può che retrocedere rispetto alla tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza nella circolazione ferroviaria e alla pubblica incolumità, come imposti dalla rigorosa normativa in materia.

Vero è, al contrario, che detti interessi preminenti verrebbero sicuramente pregiudicati nell'ipotesi di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Alcuna rilevanza assume, poi, la circostanza dedotta dalla controparte circa la futura dismissione del tratto ferroviario in questione per l'attivazione della nuova tratta della tratta Bari S. Andrea – Bitetto.

Allo stato la nuova linea non è ancora attiva e quella esistente è pienamente funzionante, con conseguente applicazione della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

* * * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nella qualità in atti,

chiede

che l'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale Puglia sede di Bari adito voglia:

- 1) rigettare l'avversa istanza cautelare;
- 2) rigettare l'avverso ricorso poiché inammissibile, irricevibile e, nel merito, palesemente infondato, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Bari, 25 marzo 2020

avv. Maria Goffredo:

3d

Direzione Territoriale Produzione Bari
Il Direttore

CDS 2019/17

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 4/9/2019
RFI-DPR-DTP_BA\A0011\PI
2019\0004141

Comune di Modugno
Servizio 4 - Assetto del Territorio
Pec: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

p.c. Unità Territoriale Bari
Sede

Oggetto: "Progetto di intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di edifici" esistenti ai sensi della L.R. n.14/2009 del 30/07/2009 e s.m.i. in ottemperanza alla L.R. 37/2016 del 05/2016, ubicato in via G. Rossini, 57- Modugno - di proprietà del Sig. Debernardis Mario.

Indizione conferenza di servizi decisoria per ottenimento dei relativi atti di assenso ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. e delle alte norme di settore (nulla-osta distanza dalla ferrovia in corrispondenza del Km 8+550 circa della linea Bari-Taranto in riferimento al verbale di accertamento n.2/2019)

Linea FS: Bari-Taranto km 8+550 Comune di Modugno foglio 20, particella 2736.

Allegato n. 1: Autorizzazione costruzione in deroga rilasciata a Maggio Chiara prot. RFI RFI-DPR-DTP_BA\A0015\P\2014\3349 del 25/07/2014

Come previsto dal D.Lgs n. 241/1990 all'art. 14 "la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti".

Atteso quanto sopra appare evidente che lo strumento della conferenza di servizi sia, a parere dello scrivente, irrituale dal momento che l'unica "amministrazione/ente" convocato risulta essere Rete Ferroviaria Italiana.

Ciò nonostante con la presente si fa riferimento alla nota di pari oggetto del 18/07/2019, notificata via pec in medesima data a questa Società, per comunicare quanto segue.

Il rilascio delle autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze dettate dall'art. 49 al 56 del DPR 753/80 "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario",

RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari
Piazza A Moro - Viale Interno Stazione FS, n.57 - 70123 BARI
p.e.c. rfidpr@pec.rfi.it

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma





concretandosi nella valutazione di compatibilità di un'opera con le esigenze di un pubblico servizio, il servizio ferroviario, avviene mediante un'analisi complessivamente contraddistinta dall'assoluta preminenza di profili di indole tecnica.

Resta inteso che la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone rappresentano l'interesse prevalente che deve essere tutelato nell'autorizzare deroghe ai limiti legislativamente imposti. Infatti, la fascia di rispetto ferroviaria è posta a tutela della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario attuale o futuro e della pubblica incolumità. Il vincolo di inedificabilità in essa presente è determinato da ragioni di sicurezza e può essere derogato, quando la situazione concreta lo consenta, su autorizzazione degli uffici ferroviari preposti alla tutela del vincolo stesso.

La deroga alle distanze ex art.60 del DPR 753/1980 è un'ipotesi del tutto eccezionale che l'amministrazione ferroviaria non è obbligata a rilasciare bensì semplicemente facoltata a valutare discrezionalmente l'opportunità se rilasciare o meno.

Atteso, come sopra riferito, che la tutela della pubblica incolumità, è un diritto fondamentale che RFI persegue nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuita, valutati gli elementi ad oggi conosciuti, non sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza e pertanto si esprime parere non favorevole per il seguente ordine di motivi.

Da una attenta disamina, del progetto, tenuto conto anche degli esiti del verbale di accertamento (Mod. VA) del 29 maggio 2019 citato, risulta che il committente dei predetti lavori, sig. Debernardis Mario, sia titolare del Permesso di Costruire n. 35 rilasciato da codesta Amministrazione Comunale in data 02/08/2018.

Nell'ambito del permesso a costruire il citato nulla osta di RFI non fa riferimento al progetto oggetto della presente progettazione, bensì all'autorizzazione rilasciata alla Sig.ra Maggio Chiara nell'ambito della domanda di concessione in sanatoria al Comune di Modugno relativa a: *"mantenimento e realizzazione di connesse opere integrative (ristrutturazione, sostituzione copertura) di un immobile composto da box, locale commerciale (magazzino)"*.

Tale autorizzazione è stata rilasciata unicamente per le opere suddette per le quali è stato sottoscritto anche un atto di servitù.

Si allega per pronta consultazione la nota inviata anche al Comune di Modugno del 25/07/2014 prot. RFI-DPR-DTP_BA\A0015\P\2014\3349.

Nella nota allegata si precisa che il nulla osta è riferito all'ambito di competenza di RFI e alle sole opere di cui alla richiesta riportate sugli elaborati e che l'approvazione del progetto aveva validità di tre anni a decorrere dalla data della nota citata.

Doverosamente si comunica, a tutti gli effetti di legge, che agli atti di questa società, sino ad ora, non risulta alcuna richiesta presentata dal Debernardis, né alcun atto di autorizzazione a costruire in fascia di rispetto, in deroga all'art. 49 del DPR n. 753/80, rilasciato in favore del medesimo soggetto relativo al progetto in questione, che, come noto, avrebbe dovuto essere prodromico rispetto al rilascio del permesso di costruire e non successivo alla realizzazione delle opere.

Tale prospettazione dei fatti, come noto, configura un illecito consistente nella realizzazione di un complesso residenziale non previamente assentito da RFI, in violazione del predetto DPR n. 753/80.

Si evidenzia, sin d'ora, che l'edificio in realizzazione, essendo ad uso residenziale, non potrà essere oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 poiché non è garantita la sicurezza pubblica, anche in termini di inquinamento acustico e vibrazionale.

Si consideri inoltre che, da rilievo esperito, le opere risultano posizionate ad una distanza minima di metri 13,15 (muro di recinzione) dalla più vicina rotaia e pertanto in fascia protetta, giusto disposto del DPR 459/98 decreto di attuazione della Legge 447/95 e successive modifiche ed interazioni in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario.



Alla luce delle consolidate valutazioni giurisprudenziali confermate anche dalla cassazione, il rispetto dei limiti di decibel assoluti di rumore, come da normativa speciale per i gestori di infrastruttura, potrebbe non garantire la salubrità degli ambienti abitativi valutata in base al criterio di normale tollerabilità.

Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda gli edifici residenziali, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 3 della Legge Quadro 447/95, il soggetto richiedente deve effettuare una valutazione previsionale del clima acustico, con la strumentazione e le modalità riportate nell'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/1991, ed attuare eventuali mitigazioni.

I risultati dei rilevamenti dovranno riportare:

- data, luogo ed ora del rilevamento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore, periodo diurno dalle 6,00 h alle 22,00 h e periodo notturno dalle 22,00 h alle 6,00 h;
- strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
- dovranno essere indicati i numeri dei treni passanti nelle 24 h di rilevamento.

La relazione acustica previsionale presentata non recepisce le modalità di rilievo previste dalla norma.

Nella valutazione ante e post operam, nel clima acustico si sarebbe dovuto individuare oltre al traffico veicolare anche quello derivante dal traffico ferroviario (sorgente specifica) viceversa sono state eseguite misure a spot di brevissima durata (non viene riportata alcuna traccia di Time History del livello equivalente) non monitorando tutte le sorgenti di rumore presenti senza rapportare il tutto al limite di zona.

Manca la valutazione post operam ossia dei requisiti acustici minimi della struttura di progetto, necessari per la realizzazione in questo contesto urbano, nonché la relativa valutazione delle modifiche apportate al clima acustico (aumento del traffico stradale, presenza di macchine per la climatizzazione condominiale ecc.). Le affermazioni non sono corroborate da nessun riscontro progettuale.

Inoltre non si è tenuto conto della presenza di un'altra linea ferroviaria (FAL) il cui contributo in termini di rumore deve essere tenuto in considerazione.

Ciò premesso, la percezione dei rumori, vibrazioni e/o scuotimenti provocati dai convogli ferroviari potrebbe ritenersi "intollerabile", e pertanto la realizzazione del nuovo fabbricato potrebbe esporre RFI alla necessità di ulteriori adempimenti oltre quelli previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre ai sensi della normativa NTC 2018 (paragrafo 3.6.3.4) non è stata considerata l'azione eccezionale relativa all'urto da traffico ferroviario in considerazione del rischio di collisione fra veicoli deragliati e le strutture adiacenti la ferrovia essendo le opere a 13,15m dalla più vicina rotaia.

Tanto si comunica per l'adozione, con urgenza, dei provvedimenti di competenza di codesto Comune e per l'avvio delle procedure a tutela dei diritti di questa Società e della pubblica sicurezza, tra le quali l'annullamento in via di autotutela del permesso a costruire n. 35/2018, in quanto affetto da nullità per mancanza di un requisito essenziale, ossia il preventivo nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana a costruire in fascia di rispetto ferroviaria e l'emissione della relativa Ordinanza di Demolizione per le eventuali opere già realizzate.

In attesa di ricevere urgente riscontro in ordine alle iniziative e alle determinazioni assunte al riguardo, si porgono distinti saluti.

Giuseppe Maria

Direzione Territoriale Produzione - Bari

IL DIRETTORE

STAFF.PATR

Rif. richiesta ditta del 26/07/2011 e succ. note fino al 2014

Ferrovie dello Stato Italiane

11A/2577/2014

SEMPRE DTP-BAR/00150/2014

0003349

RACCOMANDATA A.R.

COPIA

Ditta:

Maggio Chiara

Via Deledda, n°4

Modugno (BA) 70026

RACCOMANDATA A.R.

Comune di MODUGNO(BA)

(Uff.Tecn.)

Oggetto: Richiesta deroga, di n°2 immobili in Comune di Modugno rispettivamente per il mantenimento e realizzazione di connesse opere integrative (ristrutturazione, sostituzione copertura, ect) d'immobile composto da box, locale commerciale, ect. - in catasto Fg. 20 Alleg. A particella n° 2736 sub.1 - , per il mantenimento d'immobile composto da officina, forno, ect. - in catasto al Fg. 20 alleg. A part.lla n°2688 sub.1-, aventi varie distanze di cui la minima di circa m.14,50 dalla più vicina rotaia e ricadenti relativamente circa tra i km.8+543/595 e km.8+595/613 della linea BA/TA, ai sensi dell'art.60 D.P.R.753/80.

Alleg. n° 5 (elab. 1° immob.:Relaz. Tecn.+Tav.1+Tav.2+elab. 2°immob.:relaz. tecn+Tav.Unica)

A conclusione dell'esame e preso atto dell'avvenuta stipula dell' Atto di Servitù (registrato a Bari in data 02/04/2014 trascritto all' Agenzia Entrate-Ufficio provinciale di Bari-Territorio/ Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 02/04/2014 al n° 11201 Reg. Gen. ed al n°8688 del Reg. Part.) si restituiscono gli elaborati tecnici relativi all'oggetto con l'approvazione di questa sede con le precisazioni e prescrizioni di seguito riportate.

Si prescrive:

- il divieto ad uso sosta e parcheggio auto, ect. nella fascia di m.20,00 dalla più vicina rotaia nel rispetto del sancito art.56 del D.P.R 753/80(deposito materiale infiammabile);

Si precisa:

- che comunque dovranno essere adottate, per ambienti ad uso destinazione depositi infiammabili non ricadenti nella predetta fascia di m.20,00(box, ect.), tutti gli adempimenti dettami normativi, legislativi, ect. vigenti, precauzioni riguardanti e quant'altro connesso a misure antincendio.

- l'avvenuta successione di proprietà degli immobili in oggetto provenienti dal decuis Paletta Maria Francesca (comproprietaria)

Il Comune interessato vorrà all'occorrenza prenderne atto, con l'intesa che:

- il presente nulla osta è limitato all'ambito di competenza della R.F.I. S.p.a., alle sole opere di cui alla richiesta e riportate sugli allegati elaborati, e fa salvi eventuali diritti e pretese di terzi;

- la validità dell'approvazione di cui sopra è altresì condizionata all'assenza di qualsiasi abusivismo di cui alla legge 47/85 e success. integr. e modifiche nonché al rispetto delle norme stabilite dal D.P.R. 753/80 e dal D.M. 2445/71 per le eventuali opere, già esistenti o realizzande, che non risultassero dagli allegati elaborati;

- l'approvazione di cui sopra, ai fini del rilascio del Permesso a Costruire e/o del Condono, ha validità 3(tre) anni a decorrere dalla data della presente.

Con la presente, le F.S. rimangono sollevate ed indenni da ogni e qualsiasi responsabilità, con la piena assunzione delle stesse da parte del richiedente.

Il Responsabile
ing. Roberto PACONE

Direzione Territoriale Produzione Bari
 Il Direttore

CDS 2019/17

 Ferrovie dello Stato Italiane
 UA 3/12/2019
 RFI-DPR-DTP_BAIA0011/P2019A
 0005586

 Comune di Modugno
 Servizio 4 - Assetto del Territorio
 Pec: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

 p.c. Unità Territoriale Bari
Sede

Oggetto: "Progetto di intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di edifici" esistenti ai sensi della L.R. n.14/2009 del 30/07/2009 e s.m.i. in ottemperanza alla L.R. 37/2016 del 05/2016, ubicato in via G. Rossini, 57- Modugno – di proprietà del Sig. Debernardis Mario.

Indizione conferenza di servizi decisoria per ottenimento dei relativi atti di assenso ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. e delle alte norme di settore (nulla-osta distanza dalla ferrovia in corrispondenza del Km 8+550 circa della linea Bari-Taranto in riferimento al verbale di accertamento n.2/2019)

Linea FS: Bari-Taranto km 8+550 Comune di Modugno foglio 20, particella 2736.

Si riscontra la pec pervenuta il 23/10/2019 da parte del progettista dell'opera in oggetto per comunicare quanto segue.

Preliminarmente, si fa doverosamente rilevare che le comunicazioni relative ad un procedimento di Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 241/1990 devono pervenire tempestivamente alle Amministrazioni interessate a cura del Responsabile del Procedimento anche quando trattasi di meri aggiornamenti e rinvii. Si apprende invece, solo ora, che alla Ditta richiedente sono stati concessi ripetuti rinvii per la presentazione di integrazioni progettuali, mai notificati alla scrivente società.

Si evidenzia inoltre che, appare quanto meno inusuale che la presente Conferenza di servizi attenga non a progetti a realizzarsi, come previsto dalla normativa vigente, bensì a permessi a costruire già rilasciati e concessi.

Nel merito, valutati gli elementi forniti e la documentazione prodotta, la scrivente reitera il precedente parere espresso con nota del 4/09/2019, il cui contenuto si abbia per integralmente richiamato e trascritto. Si comunica pertanto che persistono **le condizioni per il rigetto dell'istanza e si riconferma parere non favorevole.**

RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Bari
 Piazza Moro - Viale Interno Stazione FS, n.57 – 70123 BARI
 p e c rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
 Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
 cod. civ. e del D Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
 Cap. Soc. euro 31.328.125.067,00





Atteso, infatti, che la tutela della pubblica incolumità è un dovere fondamentale di RFI S.p.A. quale gestore dell'infrastruttura nazionale, si conferma che nella fascia di rispetto in questione la scrivente, allo stato, non potrà rilasciare alcun permesso o nulla osta per la riscontrata carenza dei presupposti normativi in termini di sicurezza dell'incolumità delle persone e dell'esercizio.

Permangono inoltre le rilevate carenze con riguardo ad un progetto che non è stato mai sottoposto al preventivo parere di RFI. Per quanto riguarda le relazioni tecniche presentate (relative ad impatto acustico, vibrazionale, rischio di collisione...) le stesse risulterebbero, comunque, del tutto irrilevanti rispetto ad un progetto che, in ragione della ridotta distanza, non potrebbe essere in nessun caso autorizzato.

Pertanto non si è tenuto conto neanche della presenza di un'altra linea ferroviaria (FAL) né risulta che sia stato richiesto/ottenuto il prescritto assenso.

Da ultimo, in merito alla riferita attivazione della variante ferroviaria della Bari S. Andrea-Bitetto si fa presente che tale circostanza è del tutto influente e priva di conseguenze ai fini della tutela e dei vincoli ex DPR 753/1980.

Invero, in mancanza di apposito Decreto emesso dal competente Ministero che sancisce la dismissione di una linea ferroviaria, a valle di una procedura complessa e di concerto con i Ministeri coinvolti, l'infrastruttura viene considerata attiva a tutti gli effetti e non può in nessun caso intendersi dismessa in quanto la stessa potrebbe essere ripristinata e utilizzata in qualunque momento per esigenze del gestore (a titolo puramente esemplificativo per il traffico turistico, metropolitano...). Pertanto, il citato DPR svolge ancora forza cogente sulla tratta in questione e sull'infrastruttura esistente.

Conseguentemente, la riportata notizia di stampa circa la presunta disattivazione di quel tratto di linea ferroviaria, non può, assolutamente, sanare la violazione del DPR 753/1980 accertata e verbalizzata il 29/05/2019 ed i conseguenti risvolti sull'opera abusiva.

Sulla scorta di quanto innanzi, RFI si vedrà costretta ad attivare tutte le azioni a tutela della pubblica sicurezza e dei propri diritti patrimoniali, non risultando ad oggi adottati i richiesti provvedimenti di competenza di codesto Comune, tra cui l'annullamento in via di autotutela del permesso a costruire n. 35/2018, nullo per mancanza di un requisito essenziale, quale il preventivo nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana a costruire in fascia di rispetto, nonché l'emissione della relativa Ordinanza di Demolizione per le opere già realizzate.

Giuseppe Marta

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI
Il sottoscritto Avv. Maria Goffredo, nata a Noci, il 5.2.1968, CF: GFFMRA68B45F915D,
con studio in Bari alla via Egnatia, 15,
quale difensore di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

ATTESTA
che la copia informatica allegata della nota RFI del 3.12.2019, costituente il documento n. 3,
è conforme a quella in possesso del sottoscritto difensore.
Bari, 25 marzo 2020
avv. Maria Goffredo

Direzione Territoriale Produzione Bari

Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 30/5/2019
RFI-DPR-DTP_BAVA0011/P2019A
0002631

Comune di Modugno

Piazza del Popolo, 16
70026 Modugno (BA)

Debernardis Mario

Via Marinelli Giovane, 27
70126 Bari Torre a Mare

p.c. Unità Territoriale Bari
Sede

Oggetto: Realizzazione, in violazione dell'Art. 49 DPR 753/80, di un fabbricato residenziale in Modugno alla Via Rossini, in catasto al foglio 20, particella 2736.
Linea FS: Bari-Taranto km 8+550

Allegato: Verbale di accertamento n. 2/2019

Nell'ambito delle attività di vigilanza espletate in virtù del D.P.R. n. 753 del 1980 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie" questa Società ha rilevato, in corrispondenza del km 8+550 circa della linea Bari-Taranto, la presenza di un fabbricato in avanzata fase di realizzazione sito nella fascia di rispetto ferroviario.

Da una attenta disamina, come da allegato verbale di accertamento (Mod. VA) del 29 maggio 2019, risulta che il committente dei predetti lavori, sig. Debernardis Mario, sia titolare del Permesso di Costruire n. 5 rilasciato da codesta Amministrazione Comunale in data 02/08/2018.

Doverosamente si comunica, a tutti gli effetti di legge, che agli atti di questa società, sino ad ora, non risulta alcuna richiesta presentata dal Debernardis, né alcun atto di autorizzazione a costruire in fascia di rispetto, in deroga all'art. 49 del DPR n. 753/80, rilasciato in favore del medesimo soggetto relativo al progetto in questione, che, come noto, avrebbe dovuto essere prodromico rispetto al rilascio del permesso di costruire.

Tale prospettazione dei fatti, come noto, configura un illecito consistente nella realizzazione di un complesso residenziale non previamente assentito da RFI, in violazione del predetto DPR n. 753/80.

Si evidenzia, sin d'ora, che l'edificio in realizzazione, essendo ad uso residenziale, non potrà essere oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 poiché non è garantita la sicurezza pubblica, anche in termini di inquinamento acustico e vibrazionale.

Tanto si comunica per l'adozione, con urgenza, dei provvedimenti di competenza di codesto Comune e per l'avvio delle procedure a tutela dei diritti di questa Società, rivenienti dal citato DPR.

Ciò premesso, contestualmente, si intima e diffida, formalmente, il sig. Debernardis Mario, nella qualità di committente, dalla prosecuzione, con effetto immediato, di ogni e qualsivoglia attività nella fascia di rispetto della linea ferroviaria, poiché in violazione del disposto di cui al più volte citato DPR 753/80.

Distinti saluti

Giuseppe Maria

RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari
Piazza Moro - Viale Interno Stazione FS, n.57 - 70123 BARI
p.e.c. rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma



VERBALE DI ACCERTAMENTO ☒ (1) VERBALE DI CONTESTAZIONE ☐ (1)

n. 2, 2019 (2)

per violazioni di leggi e regolamenti relativi al servizio delle ferrovie ai sensi degli artt. 73 o 81 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di MAGGIO alle ore 12⁰⁰ in località (stazione-tratta di linea-P.L.)
MODUGNO CITTA' * (3)

io sottoscritto
GIOLA GIACOMO

nella qualità di dipendente di Rete Ferroviaria S.p.A.-Impianto

RESPONSABILE UNITA' MANUTENTIVA LV3 TARANTO

Trasgressore	ho accertato che (4): il Sig./la Sig.ra <u>DEBERNARDIS MARIO</u> nato/a a <u>MODUGNO (BA)</u> il <u>24.3.67</u> e residente a <u>BARITORRE A MARONE VIA MARINELLI GIOVANE</u> Documento di riconoscimento (5) n. <u>27</u> rilasciato da _____ il _____
Veicolo	Tipo _____ Targa _____ <u>* VIA ROSSINI</u> <u>FOGLIO DI MAPPA N. 20</u> <u>PARTICELLA N. 2736</u> <u>SUB. 1</u>
Responsabile in solido	il Sig./la Sig.ra _____ nato/a a _____ () il _____ e residente a _____ () via/piazza _____ Documento di riconoscimento (5) n. _____ rilasciato da _____ il _____
Esercente potestà	il Sig./la Sig.ra _____ nato/a a _____ () il _____ e residente a _____ () via/piazza _____ Documento di riconoscimento (4) n. _____ rilasciato da _____ il _____

Ha violato l'art. 49, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 perché (6) (7):
COSTRUIRE, RICOSTRUIRE O AMPIARE, LUNGO I TRACCIATI DELLE LINEE FERROVIARIE,
EDIFICI O MANUFATTI DI QUALSIASI SPECIE AD UNA DISTANZA
INFERIORE A QUELLA STABILITA O AUTORIZZATA.

Eventuali dichiarazioni del/del responsabili dell'infrazione:

☐ La violazione è stata contestata direttamente all'interessato con consegna di copia del verbale (1)

☒ La violazione non è stata contestata per il seguente motivo:

TRASGRESSORE NON PRESENTE IN CANTIERE

*** € CENTOCINQUANTAQUATTRO / 66

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro n. 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta di € *** (154 / 66) mediante versamento su:

conto corrente postale n.21077706 o IBAN IT29C 07601 04000 000021077706 intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Piazza della Croce Rossa n.1-Roma.

Nello spazio del bollettino postale riservato alla causale, deve essere riportata la seguente dicitura: DTP Bari -Modello "VA" n. 2/2019 del 29.5.19 emesso per infrazione al D.P.R. n.753/80.

Nel caso il trasgressore (l'interessato) non provveda nel predetto termine al pagamento del suindicato importo, il presente verbale sarà trasmesso al Direttore della Direzione Territoriale Produzione in intestazione affinché - con le modalità di cui all'art.84 del D.P.R. 753/80 - determini con ordinanza l'importo massimo della sanzione per l'infrazione commessa e ne ingiunga il pagamento.

Entro n. 30 giorni dalla contestazione o notificazione, il trasgressore può far prevenire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione di Bari P.zza A. Moro strada interna FS, 57 scritti difensivi e documenti, può chiedere di essere ascoltato, con l'avvertenza che, in ogni caso, i termini previsti per il pagamento in ogni misura ridotta non vengono interrotti o prorogati.

Del presente verbale ho / non ho (8) consegnato copia al trasgressore / Obbligato in solido / Esercente Patria Potestà

Il trasgressore / L' obbligato in solido (8)

L'incaricato dell'accertamento

1
Testimoni (9)

Giuseppe Caldaruolo

CALDARULO GIANVITO 886661

SPEC. CANTIERI OM LV3 TARANTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI
Il sottoscritto Avv. Maria Goffredo, nata a NoCI, il 5.2.1968, CF: GFFMRA68B45F915D,
con studio in Bari alla via Egnatia, 15,
quale difensore di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

ATTESTA
che la copia informatica allegata della nota RFI del 30.5.2019, costituente il documento n. 8,